



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 26.07.2016

OGGETTO: Presa d'atto delibera Corte dei Conti.

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di luglio a partire dalle ore 19.30 nella sala delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Partecipa il Segretario Generale, Dott. Paolo Lo Moro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. PARRILLA NICODEMO	SINDACO	X	
2. BAFFA NICODEMO	ASSESSORE	X	-
3. BOSSIO CATERINA	ASSESSORE	X	
4. GALLELLA ANTONIO	ASSESSORE	X	
5. PRATO ASSUNTA	ASSESSORE	X	ē.,
6. STRANCIA ANTONIO	ASSESSORE	X	

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 2 in data 19.07.2016, esecutiva, si prendeva atto della situazione finanziaria del Comune di Cirò Marina alla data del suo insediamento "al fine di valutare con cognizione di causa gli atti amministrativi da adottare nell'interesse dell'Ente";

RICHIAMATA, in particolare, la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 inoltrata in data 21.04.2016 dal Commissario Straordinario p.t. alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, in ragione della sostanziale inoperatività del competente Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) pur istituito con L.R. n. 1/2007 e formalmente costituito con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 21 del 28 settembre 2012;

ATTESO CHE siffatta richiesta concerneva la possibilità di procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui caratterizzato dalla presenza di gravi irregolarità contabili con effetti "a cascata" sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio 2016 - con conseguente ripiano trentennale del disavanzo tecnico - sulla scorta dei pareri già espressi in circostanze similari dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti su istanza dei Comuni di Albenga e Savona;

RILEVATO CHE nella citata delibera n. 02/2016 l'eventuale diniego della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti si prefigurava come causa di forti criticità per la chiusura in pareggio del Bilancio 2016/2018;

VISTA la deliberazione n. 52/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, comunicata con nota prot. n. 10419 del 20.07.2016, dalla quale, nel dichiarare oggettivamente inammissibile la richiesta di parere, si evince che:

- L'istanza del Commissario Straordinario è soggettivamente ammissibile;
- La richiesta di parere, pur attinente alla materia della contabilità pubblica, è inammissibile in quanto concerne una situazione ascrivibile al controllo sul rendiconto di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 267/00 "in ragione della documentazione contabile acquisita per mezzo di istruttoria;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 il riaccertamento straordinario dei residui è oggetto di un unico atto deliberativo;
- Il principio contabile 9.3 dispone che "al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni";
- Trattandosi di operazione straordinaria, non frazionabile e non ripetibile, le eventuali rettifiche potranno essere effettuate attraverso il riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
- Le delibere della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria hanno accertato la grave irregolarità relativa al riaccertamento straordinario conseguente alla non corretta imputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza "senza incidere sull'ammontare del disavanzo in precedenza accertato";

RITENUTO di prendere atto della predetta delibera n. 52/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, la quale chiude il cerchio definitivamente sulla questione già posta all'attenzione della Direzione Centrale per la Finanza Locale presso il Ministero

dell'Interno, espressasi con un diniego circa la possibilità di esercizio dell'autotutela "fatti salvi gli eventuali provvedimenti a seguito di specifica pronuncia della competente Corte dei Conti";

DATO ATTO che il giudizio di inammissibilità di cui sopra e le argomentazioni comunque riportate in ordine alla non praticabilità di una rettifica del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera G.C. n. 44 in data 23.04.2015 conferma il buon operato del Commissario Straordinario che, previamente all'approvazione del Rendiconto 2015, aveva proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

PRESO ATTO che il disavanzo di amministrazione, risultante dal Rendiconto 2015, unitamente alle passività potenziali riconducibili alle tipologia debitorie di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/00 - ed acclarate dal revisore dei Conti p.t. nella sua Relazione al medesimo Rendiconto - ed alla reiterata inottemperanza alle prescrizioni ministeriali conseguenti al dissesto finanziario dichiarato giusta deliberazione consiliare n. 25 del 19.09.2012 prefigurano, in astratto, le fattispecie di cui è parola nell'art. 268 del medesimo D. Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che la presente non richiede, per la sua natura, l'apposizione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;

• Di prendere atto della delibera n. 52/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, la quale, in riscontro alla richiesta inoltrata dal Commissario Straordinario in data 21.04.2016, ribadiva il diniego circa la possibilità di rettifica, anche in autotutela, del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera G.C. n. 44 del 23.04.2015 per le ragioni ivi esplicitate e qui integralmente richiamate;

• Di prendere atto altresì che il disavanzo di amministrazione, risultante dal Rendiconto 2015, unitamente alle passività potenziali riconducibili alle tipologia debitorie di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/0000 - ed acclarate dal revisore dei Conti p.t. nella sua Relazione al medesimo Rendiconto - ed alla reiterata inottemperanza alle prescrizioni ministeriali conseguenti al dissesto finanziario dichiarato giusta deliberazione consiliare n. 25 del 19.09.2012 prefigurano, in astratto, le fattispecie di cui è parola nell'art. 268 del medesimo D. Lgs. n. 267/00;

• Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per inviare copia della presente all'organo di revisione contabile nonché alla Prefettura di Crotone.-



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 26.07.2016

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

Del che il presente verbale, viene letto e litiliato dai sot	tosenta.	
IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE	
dott. Nicodemo PARRILLA	dott.\Paolo LO MORO	
Sulla		
2		
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pr fissa fino al <u>\\9 \&8 \ 20 \left 6</u> ai sensi del 1° comma sull'ordinamento degli enti locali.	retorio on-line il 04 08 2016 e sarà afdell'art. 124 del Testo Unico delle leggi	
Cirò Marina, lì 05 - 08 2016		
ill in the state of the state o	Responsabile del Servizio-Segreteria Giunta Silvana BRUNI	
Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli	atti d'ufficio	
ATTEST	'A	
che la presente deliberazione: • è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a que cutivi, a partire dal oly o8. 2016 T.U.E.L. 267/2000 n. 100 registro P	come prescritto dall'art. 124, comma 1, del rubblicazioni.	
 è stata trasmessa in elenco con lettera PEC consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 	in data <u>04.08.2016</u> ai signori capigruppo E.L 267/2000;	
è divenuta esecutiva il	<u>;</u>	
perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;		
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.	134, comma 4, del T.U.E.L.);	
Cirò Marina, lì <u>05.58.201</u> 6		
Il R	esponsabile del Servizio Segreteria Giunta Silvana BRUNI	



CORTE DEL CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI

0002317-20/07/2016-SC CAL-T81-P

AL SINDACO del Comune di 88811 Cirò Marina (KR)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 52/2016.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA



composta dai Magistrati

dott. Tommaso Salamone

dott. Massimo Balestieri

dott. Michela Muti

dott. Elisabetta Usai

Presidente

Consigliere, relatore

Referendario

Referendario

nella Camera di consiglio del 19/07/2016

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione.

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche.

Visto la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomic approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo".

Vista la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n. 8/CONTR/2010.

Wor

Vista la legge regionale n. 1/2007, istitutiva del consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria, e s.m.i.;

Misto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 21 del 28 settembre 2012, relativo all'insediamento del consiglio delle autonomie locali con decorrenza dal 1 ottobre 2012;

Vista la nota prot. 5815 del 21 aprile 2016 (prot.1284 in arrivo del 22/04/2016), con la quale il Comune di Cirò Marina ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

Vista l'ordinanza n.16/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il Consigliere Massimo Balestieri, relatore.

FATTO

Il Comune di Cirò Marina ha chiesto di sapere se sia possibile procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui in sede di autotutela, evidenziando gravi irregolarità contabili contenute nel riaccertamento già effettuato, e quali siano i passaggi correttivi da intraprendere prima dell'approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio 2016.

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare se la richiesta di parere sia soggettivamente ed oggettivamente ammissibile.

Sotto il primo profilo la legittimazione spetta ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, di norma per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

La Regione Calabria ha formalmente istituito il suddetto CAL con legge regionale n. 1/2007, poi costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 28 settembre 2012, e insediato in data 1 ottobre 2012.

Ciò comporta la piena operatività della menzionata disposizione di legge che prevede la legittimazione formale esclusiva del Consiglio delle autonomie locali alla formulazione - presentazione alla Corte dei conti di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche, proprie degli enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie locali risulta non operativo in quanto dovrebbe essere ricostituito stante la intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. n. 24 del 27/11/2015).

Tanto premesso, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, atteso che il soggetto istante, ossia il Commissario Straordinario del

W

Comune di Cirò Marina, rientra nella categoria di soggetti cui è riconosciuta la legittimazione attiva.

Occorre, ora, esaminare se la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile.

Al riguardo si rileva che essa attiene alla materia della contabilità pubblica ma concerne, tuttavia, una specifica situazione, che potrebbe essere oggetto di esame da parte di questa Sezione nell'ambito del controllo sul rendiconto di cui all'art. 148 bise del decreto legislativo n. 267/2000 in ragione della documentazione contabile acquisita anche per mezzo di istruttoria, e di altri organi magistratuali.

Ciò posto, in ogni caso si rileva, comunque, che l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 dispone che il riaccertamento straordinario dei residui sia oggetto attali di un unico atto deliberativo e il principio contabile 9.3 dispone che "al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni".

Al riguardo si evidenzia che la Sezione Autonomie ha ribadito che "l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile" (Sez. Autonomie n. 4/2015).

Le eventuali rettifiche potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Da ultimo si osserva, peraltro, che le deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Liguria menzionate nella richiesta di parere (delibere n. 2 e 8 del 2016) hanno accertato la grave irregolarità relativa al riaccertamento straordinario conseguente alla non corretta imputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza, senza incidere sull'ammontare del disavanzo come in precedenza accertato.

Alla luce di quanto precede, e in conformità al costante indirizzo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Calabria

DICHIARA

oggettivamente inammissibile la richiesta di parere in epigrafe

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Cirò Marina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 luglio 2016.

Il Relatore

Il Presidente

dott. Massimo BALESTIERI

Mith Balatien

dott. Tommaso SALAMONE

som mos